



Ministero dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio

- **Codice della proposta:** COM(2023) 368 final del 28 giugno 2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0211(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La presente proposta integra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione dell'euro digitale¹ che si riferisce ai servizi forniti da prestatori di servizi di pagamento costituiti in uno Stato membro la cui moneta è l'euro (di seguito, per semplicità "proposta di regolamento che istituisce l'euro digitale"). La presente proposta di regolamento, al contrario, è rivolta a disciplinare la prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Al fine di garantire che la prestazione di servizi in euro digitale nella zona euro da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro sia soggetta a un'adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti di detto Stato membro, è necessario, infatti, stabilire norme applicabili a tali prestatori di servizi di pagamento.

Le norme che regolano l'accesso all'euro digitale e il suo utilizzo negli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono contenute nell'articolo 18 della proposta di regolamento che istituisce l'euro digitale. Tale disposizione prevede che i prestatori di servizi di pagamento possano distribuire l'euro digitale a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro solo se la Banca centrale europea e la Banca centrale nazionale di tale Stato membro abbiano sottoscritto una intesa in tal senso che rispetti le condizioni e gli impegni previsti dallo stesso articolato. La proposta di regolamento in commento integra tali disposizioni, prevedendo una regolamentazione specifica e dedicata ai servizi in euro digitale forniti dai prestatori di servizi

¹ COM(2023)369 final del 28 giugno 2023



Ministero dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

di pagamento costituiti in Stati membri la cui moneta non è l'euro, e la relativa vigilanza.

La presente proposta di regolamento è coerente con la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno², che prevede norme armonizzate che disciplinano la libera prestazione dei servizi di pagamento in tutta l'Unione e che si applicherà anche alle operazioni di pagamento in euro digitale. In particolare, il presente regolamento consentirà ai prestatori di servizi di pagamento costituiti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro di offrire ai residenti della zona euro servizi di pagamento in euro digitale insieme ad altri servizi bancari o di pagamento, in virtù della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento.

Il presente regolamento è, dunque, necessario per evitare frammentazioni nel mercato interno, giacché tutti i prestatori di servizi di pagamento dell'UE, a prescindere dal luogo di rilascio della relativa licenza, dovrebbero poter prestare servizi simili per servire al meglio i cittadini e le imprese. Il presente regolamento è, infine, coerente con le strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio³ della Commissione. Le relative comunicazioni hanno evidenziato che un euro digitale potrebbe favorire l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio, nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'UE. I prestatori di servizi di pagamento, ovunque costituiti nell'Unione, dovrebbero pertanto distribuire servizi in euro digitale in modo tale che sia garantito un elevato livello di concorrenza tra questi operatori.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in base al quale l'Unione europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, par. 1 e 2, TUE).

La base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'art. 114 TFUE, con riferimento alla regolamentazione e il funzionamento del mercato interno. Infatti, disciplinando la distribuzione di servizi in euro digitale da parte dei prestatori di servizi di pagamento costituiti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, la presente proposta garantirà la libera circolazione dei servizi di pagamento in tutta l'Unione. Grazie alla presente proposta i prestatori di servizi di pagamento, ovunque costituiti nell'Unione, saranno soggetti a requisiti e a norme di vigilanza simili, condizione questa necessaria per salvaguardare la stabilità finanziaria e garantire parità di

² Attualmente in fase di revisione con la proposta COM(2023)366 final del 28 giugno 2023

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).



Ministero dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

condizioni tra i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La presente proposta di regolamento rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TUE. Il presente regolamento, infatti, mira a dettare delle disposizioni complementari rispetto alla proposta di relativa all'istituzione dell'euro digitale, applicabili ai prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Pertanto, dato che l'obiettivo perseguito dalle misure proposte è garantire che la normativa vigente dell'Unione, basata sull'articolo 114 TFUE, sia applicabile alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, è indubbio che tale obiettivo possa essere assicurato solo da una regolamentazione a livello dell'UE piuttosto che attraverso iniziative nazionali, potenzialmente a contenuto diverse.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta in commento rispetta il principio di proporzionalità in quanto è necessaria per prevenire l'insorgere di ostacoli nel mercato interno tra prestatori di servizi di pagamento costituiti all'interno e all'esterno della zona euro. Gli obblighi di cui al presente regolamento sono simili a quelli stabiliti nel regolamento che istituisce l'euro digitale e sono in linea con il principio di proporzionalità per i motivi esposti nella relazione che accompagna la proposta.

Con riferimento alla scelta dell'atto giuridico, una proposta di regolamento è lo strumento appropriato per contribuire alla creazione di una normativa unitaria, armonizzata, avente portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, il che elimina la possibilità di un'applicazione divergente.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità della proposta di regolamento è, allo stato, complessivamente positiva, in quanto lo stesso risponde alla necessità di implementare un quadro normativo europeo armonizzato per l'istituzione dell'euro digitale, applicabile ai prestatori di servizi di pagamento costituiti in Stati membri la cui moneta non è l'euro. Tanto al fine di rispondere agli stessi obiettivi generali che caratterizzano la proposta di regolamento per l'istituzione dell'euro digitale, ovvero il supporto dell'innovazione tecnologica, della concorrenza nel settore dei pagamenti e della centralità della moneta pubblica.

Circa le tempistiche, si evidenzia l'opportunità che l'iter legislativo della presente proposta sia condotto parallelamente alla proposta di regolamento relativa all'istituzione dell'euro digitale e che entrambe le proposte seguano l'andamento complessivo del progetto euro digitale, gestito



Ministero dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

dall'Eurosistema per i profili di competenza. In particolare, secondo quanto pubblicato nei report periodici della Banca centrale europea⁴, lato Eurosistema, il progetto di sviluppo dell'euro digitale, avviato nel 2021, è attualmente nella c.d. *investigation phase*, che dovrebbe concludersi entro ottobre 2023. Nell'ultimo trimestre del 2023, terminate la fase di indagine ed effettuate tutte le valutazioni e scelte intermedie, l'Eurosistema riesaminerà il disegno complessivo di un possibile euro digitale e valuterà se passare alla fase di realizzazione, della durata di ulteriori tre anni. Solo al termine della fase di realizzazione, l'Eurosistema, anche sulla base della regolamentazione dell'euro digitale basata sulla proposta di regolamento in commento, potrà pretendere la decisione finale sull'emissione dello stesso.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta di regolamento in esame non avrà una incidenza diretta sui prestatori di servizi di pagamento costituiti al livello nazionale, in quanto, come prima sottolineato, il suo oggetto è limitato alla regolamentazione della prestazione dei servizi in euro digitale offerti dai prestatori di servizi di pagamento costituiti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro.

Ad ogni modo, la proposta in commento è ugualmente conforme all'interesse nazionale, in quanto risponde all'esigenza di fissare una regolamentazione unitaria e immediatamente applicabile agli Stati membri non euro, a tutela e salvaguardia della distribuzione della moneta unica e a condizione che i rischi per la stabilità finanziaria e la sovranità monetaria siano sufficientemente contenuti. Ciò potrebbe quindi promuovere gli scambi e ridurre i rischi di cambio.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta di regolamento in commento sarà oggetto di procedura legislativa ordinaria ai sensi dell'articolo 114 TFUE, e assumerà la forma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

La proposta di regolamento è stata oggetto di una presentazione generale, a cura della Commissione europea, il 19 luglio 2023, in occasione della quale si è svolto anche il primo *meeting* del *Working Party on Financial Services* al quale partecipano, in qualità di membri, esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea. Nel corso di tale primo incontro la Commissione europea ha evidenziato come la proposta di regolamento si inserisca nell'ambito delle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio del settembre 2020, ove viene sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione.

⁴ Si veda, in particolare il [quarto Progress Report](#) BCE, 13 luglio 2023



Ministero dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

Le attività di disamina delle singole disposizioni della proposta di regolamento e di definizione della posizione italiana sono condotte dal Ministero dell' Economia e delle Finanze nell' ambito di un costante coordinamento e collaborazione con Banca d' Italia, nella sua qualità di autorità di settore e in relazione all' incidenza della proposta su profili di competenza. Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell' ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della delegazione italiana potrà quindi evolvere, in base anche alle consultazioni con le altre amministrazioni e/o le parti interessate. Considerata la non incidenza diretta della proposta di regolamento in esame, in occasione della prima seduta del *Working Party* la delegazione italiana non ha presentato osservazioni preliminari rispetto al contenuto della proposta.

Si evidenzia, infine, che è previsto il proseguimento delle attività negoziali con specifico riferimento alle questioni oggetto di maggiore attenzione, per come individuate nel corso delle riunioni dei *Working Party* e segnalate dagli Stati membri.

C. Valutazione d' impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento, pur non avendo delle incidenze dirette in termini di bilancio, potrebbe comportare implicazioni in termini di costi, di oneri amministrativi e di impiego delle risorse per le autorità dell' Unione europea, segnatamente la Banca centrale europea deputata alla conclusione dell' accordo per la distribuzione dei servizi in euro digitale in Stati membri la cui moneta non è l' euro. Si potrebbero anche determinare impatti sugli intermediari situati negli Stati non euro, in termini di maggiori investimenti necessari per assicurare l' offerta dei servizi legati all' euro digitale, oltre che degli esercenti con riferimento ai costi di accettazione. Sul punto si evidenzia, tuttavia, che, a differenza della proposta di regolamento relativa all' istituzione dell' euro digitale, nella presente proposta si prevede che i prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l' euro abbiano la facoltà di distribuire l' euro digitale, nel rispetto dei regimi sanzionatori e di vigilanza di tali Stati membri. Non si tratterebbe, quindi, di un regime di distribuzione obbligatorio.

Secondo quanto riportato nella valutazione d' impatto della Commissione europea, i costi dell' iniziativa sarebbero i medesimi individuati per la proposta di regolamento per l' istituzione dell' euro digitale. Sul punto, si evidenzia come non sia possibile allo stato una quantificazione precisa degli oneri per i prestatori di servizi di pagamento di Stati non euro, che dipenderà non solo dalle caratteristiche finali dell' euro digitale, ma anche dai contenuti dell' accordo previsto dall' articolo 18 della proposta di regolamento per l' istituzione dell' euro digitale. A ciò si aggiunga come per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto normativo di cui trattasi.



Ministero dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

2. Effetti sull'ordinamento nazionale
La proposta di regolamento in esame non avrà una incidenza diretta sulla distribuzione dell'euro digitale al livello nazionale e sui prestatori di servizi di pagamento costituiti al livello nazionale, in quanto, come prima sottolineato, il suo oggetto è limitato alla regolamentazione della prestazione dei servizi in euro digitale offerti dai prestatori di servizi di pagamento costituiti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, legge n. 234/2012).
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<p>La proposta di regolamento potrebbe avere degli effetti sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, ma non sembra tale da comportare oneri aggiuntivi per le amministrazioni appartenenti all'area euro. Sul punto si evidenzia come, ai sensi dell'articolo 5 della proposta di regolamento, le autorità competenti che ai sensi delle direttive (UE) 2015/2366 e (UE) 2015/849 sarebbero responsabili della vigilanza e dell'applicazione degli obblighi previsti da tali atti dell'Unione, sulla base dell'articolo 114 TFUE, avrebbero anche la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni pertinenti del regolamento che istituisce l'euro digitale, come precisato in tale regolamento.</p> <p>I meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 e alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbero applicarsi anche in relazione all'euro digitale.</p>
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<p>La proposta potrà generare effetti positivi sulle attività dei cittadini e delle imprese, derivanti dai seguenti elementi di novità:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ costruire un quadro unitario per la distribuzione dei servizi in euro digitale anche da parte dei prestatori di servizi di pagamento costituiti in Stati membri la cui moneta non è l'euro. Questo contribuirà a garantire l'accesso ad euro digitale anche alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro che dovessero trovarsi in Stati membri la cui moneta non è l'euro; ovvero alle persone fisiche e giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri (cfr. articolo 3 lettere a) e b) della proposta di regolamento);▪ presidiare i rischi per la stabilità finanziaria e la sovranità monetaria che potrebbero derivare dalla circolazione dell'euro digitale fuori dall'area euro;



Ministero dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

- promuovere gli scambi e i pagamenti cross-border in tutta la UE, riducendo i rischi di cambio.

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della delegazione italiana potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate, con particolare riferimento ai profili illustrati nella sezione 3 della presente relazione (Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune).



Ministero dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio		
<ul style="list-style-type: none">– Codice della proposta: COM(2023) 368 final del 28 giugno 2023– Codice interistituzionale: 2023/0211(COD)– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze		
Premessa A livello generale si segnala che la proposta di regolamento in oggetto ha l'obiettivo di istituire una cornice normativa per la regolamentazione dell'offerta dei servizi in euro digitale da parte dei prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Ne discende come le disposizioni contenute nella proposta di regolamento abbiano un contenuto prevalentemente innovativo, rispetto al <i>framework</i> normativo europeo e nazionale e che non vi sono norme nazionali di natura primaria o secondaria impattate direttamente dalla proposta.		
Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articoli 1, 2	N.A.	La proposta stabilisce norme concernenti gli obblighi specifici che i prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono tenuti a rispettare all'atto di distribuire l'euro digitale, nonché norme in materia di vigilanza e



Ministero dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

		<p>applicazione di tali obblighi. Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili. Ad ogni modo, si evidenzia come le stesse previsioni, considerato il loro oggetto e ambito di applicazione, non avranno efficacia nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio nazionale.</p>
Articolo 3	N.A.	<p>Fatto salvo il capo VI della proposta di regolamento COM(2023)369 relativo all'istituzione dell'euro digitale, che disciplina l'accesso all'euro digitale e il suo utilizzo al di fuori della zona euro, la proposta prevede che la prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbe essere principalmente rivolta a: i) persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro, ii) persone fisiche o giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri, iii) visitatori nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento che istituisce l'euro digitale.</p> <p>I prestatori di servizi di pagamento autorizzati al di fuori della zona euro avrebbero la facoltà di prestare tali servizi in virtù della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi a norma</p>



Ministero dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

		della direttiva (UE) 2015/2366. Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili. Ad ogni modo, si evidenzia come le stesse previsioni, considerato il loro oggetto e ambito di applicazione, non avranno efficacia nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio nazionale.
Articoli 4, 5, 6	N.A.	La proposta introduce una disciplina in tema di diritto applicabile e autorità competenti. Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili. Ad ogni modo, si evidenzia come le stesse previsioni, considerato il loro oggetto e ambito di applicazione, non avranno efficacia nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio nazionale, né delle Autorità nazionali competenti.
Articolo 7	N.A.	La proposta prevede le opportune modifiche all'articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1230/2021, con riferimento alla definizione di "fondi", al fine di fare in modo che questa contenga un riferimento generico alla moneta di banca centrale, che include sia quella fisica che digitale. Sul punto si evidenzia come il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 139, abbia apportato le necessarie modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135,



Ministero dell' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO

		per garantire l'adeguamento del nostro ordinamento alle previsioni del regolamento (UE) 1230/2021. Ad ogni modo, non si rendono necessari interventi di aggiornamenti di tale disciplina, che non contiene espressi riferimenti alla definizione di "fondi".
Articolo 8	N.A.	La previsione contiene disposizioni in tema di entrata in vigore, per cui non si rendono necessari interventi normativi nazionali di adeguamento.